

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Provvidenze per l'editoria » (2120) (Approvato dalla Camera dei deputati):

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| PRESIDENTE, relatore alla Commissione  | Pag. 483                      |
|  | 490, 494 e <i>passim</i>      |
| AGRIMI . . . . .   | 489                           |
| ARIOSTO . . . . .  | 493                           |
| BROSIO . . . . .   | 484, 495, 496 e <i>passim</i> |
| BRUGGER . . . . .  | 488                           |
| DE MATTEIS . . . . .   | 488                           |
| MAFFIOLETTI . . . . .  | 487                           |
| PAZIENZA . . . . .   | 488, 489                      |
| SALIZZONI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 491, 495, 496                 |
| SPADOLINI, ministro per i beni culturali e ambientali                          | 488, 489, 491 e <i>passim</i> |
| VERNASCHI . . . . .  | 490                           |

*La seduta ha inizio alle ore 17,40.*

*GERMANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Provvidenze per l'editoria » (2120) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE**, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'editoria », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Il disegno di legge in titolo, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze, col ministro del tesoro, col Ministro del bilancio e della programmazione economica e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha avuto un *iter* che ha condotto le diverse parti politiche ad una convergenza notevole nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un provvedimento certamente non — come era stato preannunciato fuori del nostro ambiente — di riforma della editoria, ma di un provvedimento di portata molto più limitata, predisposto al fine di soddisfare esigenze contingenti e, soprattutto, di risolvere alcuni problemi immediati del settore, determinati dalla grave crisi in cui esso versa.

Il testo del disegno di legge che è stato varato dalla Camera dei deputati ricalca nelle linee essenziali quello presentato dal Governo, nonostante le notevoli modifiche ad esso apportate. Il suo primo obiettivo è quello di alleviare l'onere costituito per i bilanci delle aziende editoriali dal rincaro del prezzo della carta: l'articolo 1 è infatti tutto dedicato a soddisfare questa esigenza. Tra l'altro, una particolare misura è prevista in favore dei periodici riconosciuti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 1951, di elevato valore culturale.

Per quanto riguarda poi le agenzie di stampa, si è previsto uno stanziamento speciale di 2.000 milioni in favore di quelle che, essendo collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, appaiono di dimensioni tali da assolvere ad una funzione informativa di grande rilievo.

Un'altra disposizione degna di considerazione è quella contenuta nell'articolo 3, che prevede un'importante misura di sostegno indiretto in favore della stampa periodica e cioè la riduzione dell'IVA al 3 per cento per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici. Con lo stesso articolo 3 viene altresì stabilito il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi resi agli editori per la

composizione e la stampa dei giornali quotidiani.

Seguono poi alcuni articoli che riflettono diverse disposizioni relative al credito, poiché il Governo prima e, successivamente, l'altro ramo del Parlamento hanno avvertito la profonda necessità di un intervento destinato a favorire l'attuale situazione creditizia, alquanto delicata e complessa.

Viene, inoltre, istituito con l'articolo 8 un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre con il successivo articolo 9 si stabilisce il modo in cui si fa fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975.

L'articolo 10, infine, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno emanate le norme di attuazione della legge, sentita la Commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate, istituita in base al precedente articolo 7 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Informo gli onorevoli commissari che sono stati presentati dal senatore Brosio e dal senatore Arena (quest'ultimo purtroppo infermo, e al quale invio a nome di tutti gli onorevoli colleghi i più fervidi auguri di una pronta guarigione), due emendamenti sostitutivi all'articolo 1, che verranno illustrati in sede di esame dei singoli articoli.

Concludendo, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B R O S I O**. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Presidente per le espressioni di augurio che ha voluto rivolgere al senatore Arena, espressioni alle quali mi associo con tutto il cuore, come — ne sono convinto — tutti i colleghi qui presenti.

Dirò subito, per entrare senza indugio *in medias res*, che noi siamo seriamente riservati e critici di fronte a questo provvedimento ed a questa procedura, che fa pas-

sare a tamburo battente, in Commissione, in sede deliberante, un provvedimento di notevole importanza che dispone non soltanto misure di urgenza, ma avvia già, incidendovi, all'attesa riforma della stampa. È un sistema che abbiamo già fortemente deplorato l'estate scorsa, quando il decreto legge per il risarcimento della finanza ospedaliera ha introdotto una parte della riforma sanitaria, in modo da pregiudicare anche la rimanente che resta da esaminare. Infatti, il disegno di legge in discussione non avrà soltanto effetto per un biennio, come appare dall'articolo 1; questo termine vale per l'integrazione del prezzo della carta di cui agli articoli 1 e 2, ma non per le aliquote ridotte dell'IVA fissate dall'articolo 3. Così pure i mutui di cui agli articoli 4 e 5 debbono essere richiesti entro il 31 dicembre 1977, ma avranno il loro effetto fino al 1991, come è detto chiaramente al penultimo comma dell'articolo 5. Quanto poi ai mutui per ripianare le passività, di cui all'articolo 6, non vi è nemmeno un termine per la presentazione della domanda. Ma l'accavallamento delle misure d'urgenza odierne e della riforma che si attende diventa anche più evidente a partire dall'articolo 7 in poi, perchè la commissione istituita dall'articolo 7 stesso deve non solo vigilare sull'attuazione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti, ma anche applicare alcune nuove norme sostanziali indicate negli articoli 8 e seguenti, che contengono già un anticipo di alcuni dei criteri della legge di riforma: mi riferisco all'istituzione del registro nazionale della stampa e all'obbligo di inserirvi i trasferimenti di proprietà e i bilanci previsti dall'articolo 8.

Non è che noi obiettiamo sulla sostanza di tali norme, ma obiettiamo sulla procedura, ne contestiamo un carattere d'urgenza tale da farci passare sopra ad ogni decoroso esame e dibattito, criticiamo fortemente questo sistema di approvare riforme a pezzi e bocconi, con l'inevitabile pericolo che l'approvazione di anticipi staccati di riforme future comprometta l'armonia legislativa, la coerenza e l'efficacia delle riforme d'insieme.

Nè questo basta a nostro avviso, perchè noi dobbiamo pure constatare che qui delibriamo anzitutto sussidi e contributi alle imprese giornalistiche; ma il sistema stesso dei sussidi o integrazioni di prezzo che siano e dei contributi rientra in quel quadro generale delle provvidenze economiche a favore della stampa, che rappresenta soltanto una delle facce del problema, anzi, secondo noi, la faccia secondaria, sussidiaria ed anche deteriore della sua risoluzione. Se si tratta di ridare vitalità e soprattutto di assicurare effettiva libertà alla stampa quotidiana e periodica, bisogna anzitutto ridare alle imprese editoriali le migliori possibilità di vivere coi mezzi propri. Il principio base per garantire la libertà di stampa rimane l'economicità delle aziende, cioè la possibilità di adeguare i ricavi ai costi. Lo hanno proclamato giornalisti ed editori di differente orientamento politico, come Giovanni Giovannini, Eugenio Scalfari, Virgilio Lilli e Luigi Pintor. Le ragioni primarie che comprimono i proventi delle imprese giornalistiche e le costringono al passivo sono il blocco dei prezzi di vendita, che impedisce di adeguarli alle spese crescenti, l'aumento dei prezzi non solo della carta ma anche dei trasporti e di tanti altri settori, il disservizio postale che ha ucciso il prezioso sistema degli abbonamenti, il peso delle retribuzioni dei giornalisti che molti di loro stessi riconoscono troppo pesante, il monopolio delle edicole che strozza il sistema della distribuzione e impedisce di renderlo capillare, gli ostacoli sindacali di natura corporativa contro le innovazioni tecnologiche, che ne mutilano l'effetto economico, l'inamovibilità del personale e la conservazione incondizionata delle testate, che è difesa in nome della libertà ma costituisce, in verità, una forma di supposta difesa dell'occupazione, che in definitiva non giova nè alle aziende nè al personale.

La passività delle aziende, e quindi il metodo delle provvidenze economiche che ne consegue, come tentativo di riparo, sono il frutto di tutte queste storture; non sono dei rimedi, dunque, quelli proposti, ma dei palliativi. Qui non è certo il caso di discutere a fondo tali questioni, ma era necessa-

rio indicarle per giustificare la nostra asserzione, ossia che il cominciare ad operare coi sussidi ed i contributi col pretesto dell'urgenza, senza avere prima discusso e provveduto sulle cause della crisi dei giornali e dei periodici, significa effettivamente mettere avanti le conseguenze alle cause e persistere in un sistema di interventi d'autorità che prima concorrono a determinare le perdite e poi ne traggono motivo per interventi nuovi al fine di ripararvi, e in tal modo appesantiscono soltanto l'invadenza burocratica, aggravando la dipendenza e l'asserimento della stampa al potere pubblico.

Noi quindi, pur rendendoci conto che per questo complesso di ragioni si è creata oggi una situazione penosa per molte aziende giornalistiche, che ne compromette la stessa esistenza e che perciò un qualche aiuto è plausibile, specialmente per le aziende minori, non possiamo certo dichiararci favorevoli al provvedimento in discussione, che ci viene presentato come un blocco di misure di natura eterogenea, da prendere o da lasciare. La nostra inclinazione sarebbe di rigettarlo nel suo insieme, e se ci limiteremo ad astenerci sarà proprio in considerazione di quelle poche indeclinabili esigenze alle quali esso potrà rispondere; ma si tratterà pur sempre di una astensione sostanzialmente e fortemente critica.

Nell'altro ramo del Parlamento noi abbiamo ottenuto qualche modificazione del provvedimento, come ad esempio la riduzione da tre a due anni della sua durata, la quale tuttavia, come ho spiegato, si applica soltanto ad alcuna delle sue norme, non a tutte. Ma nello stesso tempo la Camera ha introdotto alcune modificazioni peggiorative che noi non possiamo accettare; di qui la presentazione di due nostri emendamenti al terzo e al quarto comma dell'articolo 1.

Mentre mi riservo di aggiungere ragioni più specifiche al momento della loro illustrazione, osservo in linea generale che a nostro avviso le modificazioni introdotte determinano una vera e propria discriminazione a favore di alcune grandi agenzie di stampa, appoggiate a determinate parti politiche della maggioranza, discriminazioni che hanno

una larga portata. Non si tratta infatti soltanto di riservare loro i 2.000 milioni annui di cui al terzo comma dell'articolo 1, ma anche la possibilità di ottenere i mutui di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6 sia per l'ammodernamento, sia per la copertura delle passività. Gli articoli 4 e 6, infatti, si richiamano — quanto alle agenzie — alle condizioni discriminatorie dell'articolo 1 per quel che riguarda i contributi annui di 2.000 milioni.

Con queste norme, pertanto, si crea veramente un gruppo di agenzie privilegiate di serie A a tutti gli effetti economici del disegno di legge. Si tratterebbe di un tipo di controllo delle informazioni all'origine, che potrebbe anche essere più efficace e quindi più pericoloso, esercitato sui giornali e sui periodici.

L'articolo 1, terzo comma, del disegno di legge governativo autorizzava l'ente della cellulosa a concedere contributi per 2.000 milioni all'ANSA e alle altre grandi agenzie di stampa che all'entrata in vigore del provvedimento fossero già collegate con telescrivente con almeno 10 quotidiani. Era una dizione alquanto vaga, perchè si può essere collegati con telescrivente, sia in esclusiva, sia per abbonamento con Radiostampa, ed il disegno di legge, quanto meno, non escludeva questa seconda ipotesi. Viceversa l'articolo 1, come risulta modificato dall'altro ramo del Parlamento, specifica ulteriori condizioni: anzitutto, per ottenere il contributo le agenzie devono essere collegate per telescrivente (con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni) con almeno 15 — non più 10 — quotidiani di 5 regioni e devono avere inoltre alle loro dipendenze almeno 10 giornalisti professionisti e 15 poligrafici.

A presentare tali condizioni sono soltanto l'ANSA, l'Agenzia Italia dell'ENI, e quindi appoggiata alla Democrazia cristiana, l'ADN Kronos di osservanza socialista e l'ASCA, appoggiata anche questa alla Democrazia cristiana, e più precisamente all'onorevole Piccoli.

Per pura, ma curiosa coincidenza rimane esclusa l'agenzia Giornali Associa-

ti — AGA —, la quale ha le sue telescriventi, ma in abbonamento con Radiostampa, che per altro è un vettore ugualmente riconosciuto dal Ministero delle poste. Tale agenzia è inoltre collegata con 14 quotidiani, anzichè 15, in sette regioni ed ha alle sue dipendenze più di 10 giornalisti ma meno di 10 poligrafici perchè non ne ha alcun bisogno: la metà, infatti, basta largamente.

Ognuno vede come questa variazione di requisiti appaia per lo meno singolare e quasi fatta su misura per escludere una agenzia nota e seria, la quale è ben vero che è appoggiata alla Confindustria, ma non per questo è meno legittimata a partecipare ad un contributo che si è voluto riservare, non si sa bene con quanta giustizia, soltanto alle agenzie più solide e più provvedute.

Sempre in linea generale è pure inaccettabile la disposizione che si trova sia nel testo originario sia in quello emendato dell'articolo 1, terzo comma, secondo la quale i requisiti imposti alle agenzie per conseguire i contributi devono esistere « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In questo modo si vuole congelare la situazione al momento presente ed impedire che altre agenzie possano successivamente, conseguendo i requisiti richiesti, partecipare alla ripartizione.

Ad esempio, l'agenzia AGA si troverebbe ora nell'alternativa o di assumere personale poligrafico inutile o di rinunciare al contributo. È una ben strana condizione che si risolve in sostanza in un invito alla dissipazione; ma supposto che l'AGA o altra agenzia si piegassero a questa condizione di sperpero necessario, sarebbero ugualmente esclusi dal beneficio per avere raggiunto troppo tardi i traguardi richiesti dalla legge.

Noi non siamo dunque persuasi della bontà di questo provvedimento nè in linea generale nè nelle sue singole disposizioni e vediamo in esso, sotto l'apparenza della necessità, un lungo passo non verso la libertà economica e politica, ma verso il controllo e l'asservimento progressivo della stampa.

Non potremo pertanto dare il nostro voto favorevole, mentre insistiamo per l'accoglimento degli emendamenti presentati.

**M A F F I O L E T T I.** Onorevole Presidente, la posizione del Gruppo comunista nei confronti del presente disegno di legge non può che essere critica in quanto queste norme non affrontano in realtà i problemi della riforma dell'informazione, per seguire invece la via dell'erogazione di provvidenze, di contribuzioni: metodo quanto mai discutibile, che non risolve alla radice i tanti problemi che travagliano il settore.

A che cosa intendo soprattutto riferirmi? Alla questione della pluralità delle testate, alle questioni che nel campo della informazione si sono aperte in questi ultimi tempi a seguito dell'acquisto di nuove testate da parte di taluni gruppi e delle vertenze più gravi, cui si sono interessati il Governo, i sindacati, la pubblica opinione, legate allo statuto dell'impresa, ai rapporti tra direzione e redazione.

Si avverte dunque la necessità di tutta una serie di norme in grado di garantire l'effettiva pluralità dell'informazione e la riforma organica di un settore tanto importante per la vita del Paese mentre, ripeto, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento di emergenza e di sovvenzionamento.

Inaccettabili, ad esempio, giudichiamo anche noi le norme riguardanti le agenzie stampa, che definiamo « norme a fotografia »; si tratta di una stortura grave che la nostra parte critica severamente e che in sede di impegno politico dovrebbe essere rapidamente corretta. Non ci contentiamo più di assicurazioni generiche, ma desideriamo che al più presto si intervenga in maniera più organica e soddisfacente a favore delle imprese giornalistiche, che con tanta attenzione seguono il nostro lavoro.

Proprio per questo, pur mantenendo ferme le critiche al provvedimento (che per quanto riguarda le agenzie stampa coincidono in parte con quelle sollevate dal senatore Brosio), confidando che il Governo intervenga prontamente per correggere certe

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

storture ed in considerazione delle pressanti esigenze del settore, il Gruppo comunista esprimerà voto favorevole al disegno di legge.

**DE MATTEIS.** Onorevole Presidente, a nome del Gruppo socialista esprimo avviso favorevole al provvedimento il quale, nel complesso, tiene conto delle situazioni più urgenti di crisi della stampa.

Certamente, non si tratta di norme risolutive, di un « toccasana »; ed aggiungo che dopo la legge votata qualche tempo fa, riguardante questo stesso settore, ci auguravamo che, finalmente, il problema dell'editoria venisse affrontato una volta per tutte in modo organico. Purtroppo così non è, ma la crisi delle aziende editoriali è tale da giustificare anche il presente intervento parziale.

Rispondendo brevemente al senatore Brosio, vorrei fargli presente che proprio quell'aspetto da lui maggiormente criticato dell'impostazione del provvedimento viene invece da noi ritenuto un fatto positivo: è giusto, infatti, evitare che, in prosieguo di tempo, nel corso dell'applicazione delle norme in discussione, vi siano imprese editoriali, oltre quelle che già attualmente presentano determinate caratteristiche, in grado di beneficiare di queste agevolazioni. Una disposizione in tal senso sarebbe oltremodo pericolosa, a nostro avviso, perchè aprirebbe la strada e faciliterebbe situazioni non desiderabili; per queste ragioni siamo contrari agli emendamenti proposti da parte liberale e ribadiamo invece il nostro voto favorevole al disegno di legge nella sua attuale formulazione.

**BRUGGER.** In linea di massima, signor Presidente, esprimo anch'io parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ho un'unica preoccupazione: di queste provvidenze non potranno ovviamente beneficiare i giornali minori e, in particolare, i quotidiani delle minoranze linguistiche.

Al punto a) dell'articolo 1, infatti, è detto che alle imprese editoriali che rispondono a certi requisiti verrà corrisposto un contributo di lire 180 al chilogrammo « per le pri-

me 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani ». Orbene, nel caso dei giornali delle minoranze linguistiche non si arriva certo a 30.000 copie giornaliere! Mi vedo dunque costretto, onorevole Ministro, a preannunciare la presentazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, che tenga conto dell'esigenza da me prospettata.

**SPADOLINI,** ministro per i beni culturali e ambientali. Le posso assicurare, senatore Brugger, che anche i giornali cui ella fa riferimento sono compresi nelle provvidenze all'esame in quanto si deve intendere che il contributo verrà corrisposto « fino alle prime 30.000 copie giornaliere ».

**BRUGGER.** Prendo atto della dichiarazione del ministro Spadolini e dichiaro, in conseguenza, di rinunciare all'emendamento da me preannunciato.

**PAZIENZA.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un disegno di legge che, certo, non è esente da critiche. Esso non appare promanante da una visione organica del problema e non sembra aver tenuto sufficientemente conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva che è stata svolta e che affronta anche tutti i sistemi delle contribuzioni, delle incentivazioni, delle esenzioni sotto un profilo, a nostro avviso, indubbiamente settoriale.

Alcune delle osservazioni del senatore Brosio potrebbero condividersi, e noi senz'altro le condividiamo, però con delle differenziazioni; noi ci siamo cioè preoccupati del problema delle agenzie, anche le più piccole, impegnando il Governo, che ha accettato il nostro ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, a tenere in particolare evidenza, in sede di emanazione dei provvedimenti generali per l'editoria, la situazione finanziaria delle agenzie di stampa che abbiano carattere quotidiano da oltre due anni, che siano dirette da giornalisti professionisti e che abbiano l'abbonamento di giornali quotidiani. Il Governo ha accettato questo ordine del giorno, che non resterà lettera

morta, anche perchè, se così fosse, sarà cura dei Gruppi sollecitare il Governo stesso. Allora, a me preme far risultare agli atti che non avremmo mai accettato la palese discriminazione adombrata dalla norma: noi ne facciamo un problema quantitativo, cioè interpretiamo questo provvedimento come un provvedimento tipicamente a carattere economico, con le limitazioni che risultano, del resto, dalla stessa relazione che lo accompagna, laddove esplicitamente è detto che il Governo è consapevole che il presente provvedimento, pur costituendo importante e significativo intervento in favore della stampa, non può essere considerato ancora l'auspicata riforma dell'editoria, anche se la prepara e se si muove in direzione del perseguimento degli stessi scopi.

Secondo noi, muoversi in direzione del perseguimento di questi scopi può significare, innanzitutto, risolvere alcune questioni più gravi quantitativamente, per mettere immediatamente sul tappeto tutta la problematica delle agenzie di stampa. In questo senso siamo anche disponibili a non accettare l'argomento del senatore Brosio, ritenendo ci paghi degli impegni già contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge, perfezionati attraverso l'accoglimento da parte del Governo di ordini del giorno in sede di Commissione presso la Camera. Ci sono alcune norme che certamente andrebbero meglio elaborate; la costituzione di una commissione, ad esempio, genericamente affidata allo stesso Governo, per cui si parla, sì, di rappresentatività, senza per altro che della rappresentatività sia dato alcun cenno se non attraverso collaterali ordini del giorno, pure accolti dal Governo.

**S P A D O L I N I**, ministro per i beni culturali e ambientali. È soltanto una commissione tecnica, composta dalle categorie interessate.

**P A Z I E N Z A**. Questa rappresentanza delle categorie viene affidata al Governo e l'unica limitazione è quella che risulta dagli ordini del giorno che il Governo stesso ha già accolto; è, insomma, una norma in bianco che ci lascia molto perplessi.

Comunque, nel solco di questo provvedimento abbiamo cercato di individuare il contenuto fatto di contribuzioni sul costo della carta; quindi, è una piccola boccata d'ossigeno nel momento in cui l'editoria quotidiana è in crisi, attraverso il sistema dei mutui, dei contributi. Per i mutui, poi, c'è un'altra prospettiva d'incoraggiamento al settore dell'editoria dei quotidiani e dei periodici.

Pertanto, il mio Gruppo ritiene prevalenti questi interessi, che verrebbero a raggiungersi mediante le provvidenze contenute in questo disegno di legge, ed è soltanto per questo che — per mio tramite — anticipa la dichiarazione di voto favorevole, pur censurando la maniera in cui si è arrivati a questo provvedimento: il sottrarre, infatti, all'Aula la discussione di leggi importantissime, l'imprimere ad argomenti tanto delicati un *iter* rapidissimo come quello di questo disegno di legge, che nel giro di sette giorni è stato presentato al Parlamento e sta per concludere il suo corso, sono fenomeni inusitati. Questo provvedimento lo vogliamo giustificare e lo giustifichiamo per l'immanenza del bisogno e per il tentativo fatto di dare una boccata d'ossigeno al settore: poichè anche noi vogliamo contribuire a darla, soltanto per questo motivo preannunciamo voto favorevole.

**A G R I M I**. Prendo la parola quasi per un fatto sentimentale, dato che questa materia, cioè i contributi alla stampa attraverso l'Ente per la cellulosa, formò oggetto della prima proposta di legge da me presentata oltre venti anni fa, attraverso la quale si inaugurò questo sistema di aiuto. Ciò mi fa ripensare al tempo trascorso con questo sistema senza essere comunque arrivati, dopo venti anni, ad una qualche disposizione di natura più organica; ma non posso dimenticare, anche perchè sono stato relatore degli altri provvedimenti analoghi, che questo disegno di legge è veramente qualcosa di più, che ci avvia verso quel qualcosa veramente nuovo che io qui, insieme con gli altri colleghi, auspico.

Il classico intervento ai giornali attraverso l'Ente per la cellulosa è piuttosto massiccio

e graduato bene proprio in relazione alla tutela delle testate più deboli, in modo da creare una effettiva libertà della stampa, non soltanto economica, sì che anche le testate più piccole possano influire sulla informazione pubblica. Oltre questo, noto con particolare piacere l'estensione delle provvidenze alle riviste di elevato livello culturale ed alle agenzie di stampa, anche se non mi nascondo taluni aspetti di cui si è fatto portavoce il senatore Brosio e che meritano attenzione da parte nostra per il futuro miglioramento della materia. C'è poi il fatto nuovo dei mutui agevolati e l'accoglimento di una delle istanze più caratteristiche della Commissione di indagine che ha lavorato presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Cariglia, cioè quella dei mutui agevolati un po' per tutti, ma soprattutto quella dei mutui agevolatissimi — mi si consenta la parola — per i giornali che nascono da cooperative di giornalisti, che si uniscono, appunto, per dar vita professionalmente ad iniziative che meritano di essere incoraggiate e seguite. Infatti, qualche esempio che è emerso in casi alquanto traumatici deve cessare, poichè altrimenti potremmo passare addirittura ad un qualcosa di fisiologico.

Inoltre, a me pare molto interessante l'articolo 8, in quanto è l'inizio dell'attuazione del disposto costituzionale sulla stampa, sulla registrazione della stampa e sull'indagine sui suoi mezzi di finanziamento. È un precetto costituzionale chiaro, ma che non ha avuto ancora attuazione. Attraverso questo inizio, previsto dall'articolo 8, che subordina la registrazione alle condizioni che gli onorevoli colleghi vedono leggendo il testo, c'è la possibilità di cominciare ad attuare il disposto della Carta costituzionale sul controllo delle fonti di finanziamento della stampa. Per queste ragioni, pur esprimendo anch'io insoddisfazione per un provvedimento che poteva essere fatto con più calma se non vi fosse stata incombente la situazione grave dei giornali, evitando qualche parola non italiana (vedi *plafond*) ed evitando qualche altra imperfezione, preannuncio il mio voto favorevole. Purtroppo siamo costretti, da qualche tempo in qua, a

legiferare troppo in fretta, forse perchè facciamo troppo spesso elezioni; e per questo mi associo a quanto di recente ha detto il senatore Modica, il quale propone elezioni meno frequenti. Questo ci consentirà di legiferare meno in fretta e in maniera meno angosciata e angosciata.

Con queste osservazioni, e concludo, esprimo la mia soddisfazione per un disegno di legge che segna un vero passo avanti, qualitativamente diverso, in questa materia.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Il senatore Pastorino, insieme con altri colleghi, ha presentato un ordine del giorno in cui sostanzialmente si dichiara favorevole al disegno di legge, chiedendo per altro l'impegno del Governo su alcune disposizioni, sulle quali già si sono intrattenuti altri colleghi.

**V E R N A S C H I**. Con questo disegno di legge — e concordo con il senatore Agimi — si pone finalmente un problema di parificazione della stampa periodica, stampata sia a macchina piana che a rotocalco, ed esprimo la mia soddisfazione perchè è stato affrontato questo aspetto collegato ad un fattore squisitamente tecnico. Rimane, al riguardo, l'esigenza di eliminare in un prossimo futuro ogni differenziazione di trattamento da parte dello Stato. Guardando poi all'insieme del disegno di legge, vedo che si è tralasciata la questione dei rappresentanti della stampa periodica e in particolare dell'Unione stampa periodica italiana, che raccoglie ben tremila testate e quindi, in pratica, raccoglie la stragrande maggioranza della stampa periodica. Mi permetto, quindi, di presentare un ordine del giorno col quale si invita il Governo perchè, in prosieguo di tempo, anche per i periodici stampati con macchina piana sia assicurata parità di trattamento rispetto a quelli stampati in rotocalco; inoltre, perchè, per quanto riguarda la concessione dei mutui per la ristrutturazione delle aziende, si possa, nel Comitato interministeriale di cui all'articolo 5, tener conto anche degli esperti indicati dall'Unione stampa periodica italiana.



SALIZZONI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, nel rivolgere un ringraziamento ai senatori intervenuti nel dibattito, farò alcune compendiose osservazioni su un argomento così qualificato, che ha formato oggetto di approfonditi interventi. Iniziando, vorrei dire che il provvedimento reca un titolo, « Provvidenze per la editoria », che in un primo momento, proprio per suggerimento del ministro Spadolini, doveva essere così formulato: « Provvedimenti urgenti per l'editoria ».

SPADOLINI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. È stato un conflitto tra laici e cattolici; io dicevo « misure urgenti », loro volevano parlare di « provvidenze »... (*ilarità*).

SALIZZONI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Comunque, era un problema di misure e perciò si parlava di misure urgenti. Effettivamente, come tutti più o meno hanno riconosciuto, questo provvedimento è urgente ed è stato proposto dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento per la grave situazione in cui l'editoria giornalistica si è venuta a trovare dopo le vicende dello scorso anno, collegate anche alla Commissione di inchiesta della Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Cariglia. Il lavoro svolto dai nostri uffici per la stesura di questo provvedimento non è stato indifferente, perchè ha dovuto aver riguardo al problema dell'informazione, ai rapporti tra i giornalisti, i poligrafici e le direzioni e via di seguito: tutte cose di non facile soluzione, soprattutto in relazione alla situazione nuova e urgente che si è venuta a creare, come ho già detto, nel periodo breve in cui vi è stata l'indagine Cariglia, quando era sorta l'esigenza della concentrazione delle piccole testate, con ripercussione anche nei confronti delle grandi testate.

Noi crediamo di aver tenuto conto di tutte le diverse esigenze nel provvedimento che abbiamo presentato e che, comunque, ha carattere temporaneo e va inquadrato in quel-

lo più vasto e più organico che abbiamo l'intento di presentare al più presto. Il provvedimento prevede anzitutto provvidenze per le piccole e medie testate, non dimenticando le grandi testate, e, nella seconda parte, prevede agevolazioni di credito per il rammodernamento e l'assestamento delle aziende giornalistiche. La nostra preoccupazione è quella di far sì che, ad un certo momento, le aziende giornalistiche possano andare avanti per loro conto trovando una via chiara e precisa sul piano economico.

Riferendomi poi al problema delle agenzie di stampa, in merito alle quali vi è stata un'ampia discussione, vorrei dire che il Governo avrebbe preferito che il testo non fosse stato modificato dalla Camera; comunque, ha ugualmente ritenuto di aderirvi, forse non approfondendolo sufficientemente come richiedeva, ma riconoscendosi ora del tutto disposto ad accogliere l'impegno formulato nell'ordine del giorno ed a guardare con particolare attenzione quel settore tanto delicato.

Torno a sottolineare che il provvedimento concerne soprattutto le piccole testate, fino a 30 mila copie, e vorrei aggiungere che non sono state tolte le agevolazioni che la stampa aveva già prima dall'Ente per la cellulosa. In questo modo, le piccole testate ricevono un contributo di 180 lire, più 56 lire, per un totale di 236 lire, quando il prezzo della carta è sulle 300 lire. Abbiamo preso come linea di riferimento il consumo della carta perchè è il più preciso ed obiettivo e permette accertamenti indiscriminati.

Aggiungo, inoltre, che l'articolo 8 del provvedimento introduce una novità che prelude all'altro provvedimento che intendiamo presentare al più presto, e precisamente l'istituzione del registro nazionale, nel quale devono essere riportate la denominazione e la sede della testata giornalistica, la sua proprietà ed i bilanci delle testate stesse, nonché le variazioni inerenti alle suddette voci, in riferimento anche all'impostazione indicata dalla Commissione d'indagine Cariglia.

Non vorrei aggiungere altro se non ribadire — e lo farò meglio in sede di esame degli ordini del giorno — il nostro pieno

impegno nel settore, con le sue implicazioni più generali e tenendo conto dell'indagine svolta nell'altro ramo del Parlamento. Quindi, nel chiedere voto favorevole, riteniamo di inserirci nella direzione indicata, richiamandoci anche agli impegni assunti dal Governo, al momento della presentazione per il voto di fiducia. In questo senso, credo che tuteliamo gli interessi della stampa, affinché possa agire in piena libertà e alla luce del sole, come speriamo verrà ulteriormente ribadito dal provvedimento che presenteremo in risposta ad una esigenza avvertita da tutti, non solo dai giornalisti.

SPADOLINI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Avrei poco da aggiungere a quanto ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, se non sentissi la necessità di rispondere al senatore Brosio. Vorrei rassicurare il senatore Brosio che non vi è, nello spirito di questo provvedimento di emergenza, alcuna intenzione di limitare la libertà dei giornali; al contrario, lo sforzo che abbiamo compiuto in questi mesi — il provvedimento è stato oggetto di un lungo e complesso travaglio — è stato quello di presentare uno schema di assoluta emergenza, che rispettasse criteri obiettivi e che non consentisse al potere politico di avere alcuna mano nei giornali. L'Ente per la cellulosa esiste: non discuto se il suo funzionamento sia buono o cattivo; comunque, noi non creiamo carrozoni nuovi perchè siamo troppo abituati alle polemiche, come quelle recenti sulle partecipazioni statali, e a certe interferenze di enti pubblici per non desiderare di correre in alcun caso i rischi che abbiamo continuato a correre e contro i quali è stata presentata una mozione, alla Camera dei deputati, che impegna il Governo a ripristinare la normalità negli enti imputati di aver preso parte alla conquista di alcuni giornali.

Proprio per evitare rischi di un secondo EGAM, ci siamo attenuti ad un organismo esistente e ci siamo proposti che fosse soddisfatta un'esigenza comune alle aziende giornalistiche. Lo sgravio del prezzo della carta è vecchio come la Repubblica perchè risale

agli anni « degasperiani »; gli interventi dello Stato hanno sempre avuto un carattere eccezionale, volto a favorire soltanto la conduzione economica delle aziende; cioè lo Stato è sempre intervenuto e continua ad intervenire per fatti esterni. Ora, il fatto che ha alterato il processo produttivo dei giornali è un fatto internazionale, che passa sopra qualunque nostra volontà: è l'aumento del prezzo delle materie prime che ha portato la componente della carta, che pesava per il 6 per cento nel costo complessivo dell'azienda giornalistica, a pesare per il 25 per cento. Quando la situazione già grave delle aziende giornalistiche, intorno agli anni '70, per l'aumento del costo del lavoro, che è più alto in Italia che in qualunque altro Paese del mondo, viene ad intrecciarsi con l'aumento enorme, allarmante della materia prima, è chiaro che si va verso il salto di qualunque bilancio. Nessun giornale, nè i giornali privati nè quelli pubblici, dell'ENI o dei partiti politici, in queste condizioni e più in grado, non dico di far quadrare i conti, ma neanche di sopportare i debiti. Cosa poteva fare lo Stato in queste condizioni? Poteva solo accentuare l'intervento che da 25 anni compie con norme il più possibile obiettive, quali sono quelle registrate e codificate in questo provvedimento, attribuendo cioè all'Ente già esistente la facoltà di dare per un periodo limitato — il correttivo liberale accentua il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento — la funzione di provvedere all'integrazione del prezzo della carta. Sottolineo la parola "integrazione" perchè vi era, anche a conclusione dell'indagine condotta dalla Commissione Cariglia, la tendenza a dare *gratis* la carta per un certo numero di copie. Devo dire che il partito al quale appartengo si è sempre battuto contro questa tendenza che introdurrebbe un principio carico di rischi; abbiamo, invece, ottenuto che lo sgravio sia più alto per tutte le testate, e tanto più alto per le testate minori, senza arrivare, però, alla gratuità. Lo sgravio per le testate minori è più ingente di quanto non appaia perchè si deve tener conto che alle 180 lire previste per tutti i giornali vanno aggiunte le 56 lire che già l'Ente per la cel-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

lulosa dà alle piccole testate; per cui un piccolo giornale, come quello di una minoranza linguistica, si trova ad avere sovvenzionato l'acquisto della carta per 236 lire sulle 300 lire, che è il suo prezzo globale. Siamo dunque vicini alla gratuità, ma non è la gratuità; cioè il costo della carta rimane nell'economia delle aziende e ciò è importante perchè lo Stato non può continuare all'infinito a dare queste provvidenze: vi sarà un momento in cui le aziende giornalistiche torneranno ad un minimo di economicità, momento in cui l'intervento si ridurrà nella stessa misura di quanto si sarà ristabilita la normalità aziendale. Quindi, il provvedimento di emergenza è volto non a creare nuovi carrozzoni burocratici ed elefantiaci, ma è volto a sviluppare il meccanismo riconosciuto dalla storia della democrazia parlamentare del nostro Paese.

Le altre due parti in cui si sostanzia il disegno di legge sono comuni a tutte le legislazioni del mondo occidentale, perchè sgravi fiscali ed incentivazioni di credito esistono in misura anche maggiore in Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Noi non abbiamo fatto altro che introdurre o sviluppare una linea che è comune in tutto il mondo, almeno là dove esistono il pluralismo dell'informazione e la libertà.

Io devo assicurarle, senatore Brosio, dopo questa precisazione, che non esiste alcuna intenzione limitatrice, da parte del Governo, alcuna intenzione di servirsi della stampa: esiste anzi quella di aiutarla ad uscire da una crisi drammatica che potrebbe del tutto paralizzarla. Desidero aggiungere che il testo proposto dal Governo stesso, a proposito delle agenzie di stampa, era infinitamente migliore di quello approvato poi dalla Camera, dove si è dato vita, con la modifica apportata, a quelle ipotesi cui taluni senatori si sono richiamati e che ritengo necessario vengano annullate con un provvedimento da presentare al più presto e da accettare, così come l'ordine del giorno presentato da vari Gruppi, per tornare allo spirito del provvedimento; spirito che è appunto quello di evitare ogni favoritismo ed ogni sottinteso di « lottizzazione » in questo campo.

Già in questi giorni siamo dominati dalle polemiche sull'argomento RAI-TV e sulla necessità, appunto, di evitare la lottizzazione suddetta. Voglio proprio dire, anzi, che l'esperienza televisiva deve indurci a non creare, in un campo anche più delicato qual è quello della stampa libera, qualcosa che possa alimentare sospetti e pericoli.

Il Governo, quindi, non ha difficoltà, ripeto, ad accogliere l'ordine del giorno ed a mettere in moto un meccanismo duplice, avente come fine la presentazione di un provvedimento *ad hoc* ed anche l'interpretazione della norma, e che ci consenta, venendo al caso specifico di « Radio Stampa », di farlo valere come canale dipendente dal Ministero delle poste; non si vede, infatti, perchè non debba essere dipendente dalle poste Radio Stampa o il canale televisivo cui si era pensato.

Concludendo, dunque, il Governo sarà sensibile sia all'esigenza di una nuova regolamentazione, sia a quella di una interpretazione, al momento dell'applicazione delle norme di legge.

A R I O S T O . Desidero svolgere solo un brevissimo intervento, che vale come dichiarazione di voto.

Il provvedimento ha suscitato, in precedenza, parecchie riserve e devo notare con soddisfazione che lo stesso Governo non ne è molto convinto, tanto è vero che spiega le deficienze in esso contenute con l'urgenza di approvarlo: urgenza sulla quale siamo del resto tutti d'accordo. Si potrebbe anche concludere, se si potesse parlare ad esclusivo titolo personale e se non si avesse il compito, a volte duro, di esprimere la posizione di una forza politica, con un'astensione, che rappresenterebbe un'eco sensibile delle suddette riserve. Per quanto mi riguarda, comunque, posso superarle prendendo atto dell'impegno del Governo, i cui due rappresentanti lo hanno oggi esplicitamente assunto, di arrivare presto a quel provvedimento organico che dovrà superare — e dicendo « superare » intendo dire « correggere » — anche quelle lacune che il disegno di legge in discussione presenta. In questo senso, ho

firmato un ordine del giorno, che il Governo ha già preannunciato di accettare: tutti noi ci auguriamo infatti che i drammatici problemi della stampa — che non hanno solo origine, onorevole Ministro, dalla guerra del Kippur e dal conseguente aumento del petrolio e di alcune materie prime, ma le cui cause sono molto più complicate — possano essere affrontati e risolti da una volontà comune. Si tratta infatti di problemi che vanno al di là degli stessi partiti e che investono proprio — non c'è, del resto, bisogno che lo ricordi — uno degli strumenti più delicati ed importanti per la formazione di una coscienza la quale, per tante ragioni, viene sempre più turbata dagli avvenimenti nazionali ed internazionali.

Prendo atto dunque dell'impegno del Governo in riferimento al predetto ordine del giorno. Ad ogni modo, attendiamo che esso sottoponga al più presto al nostro esame un provvedimento più completo ed organico, col quale si affronti definitivamente ed organicamente l'attuale, delicatissima situazione.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da almeno un anno anche con abbonamento postale e con diversa periodicità, integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:

a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;

b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine 17<sup>a</sup> e 18<sup>a</sup> per le copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;

c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera b);

d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;

e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti — come media annuale — almeno per la metà, di testo non pubblicitario;

f) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa totale di 1.000 milioni, per i periodici comunque stampati e non rientranti nei benefici di cui alla lettera e), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato già riconosciuto dal Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istituita del Ministero per i beni culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.

L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per l'im-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

porto complessivo di lire 2.000 milioni all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già collegate per telescrivente — con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni — con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al giorno.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui sopra verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato, e per i beni culturali e ambientali ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati editati.

L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli esteri, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, e per i beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze della Conferenza nazionale della emigrazione.

I senatori Brosio ed Arena propongono un emendamento inteso a sostituire, al terzo comma, le parole da « L'Ente stesso » al punto con le seguenti: « L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni alle agenzie di stampa italiane che, alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni di durata della legge, siano collegate per telescrivente — con canali in concessione esclusiva o di concessionario, purchè si tratti di servizi in abbonamento a carattere continuativo — con almeno 10 quotidiani di cinque regioni ».

A firma dei medesimi senatori è proposto un secondo emendamento, inteso a sostituire

il quarto comma col seguente: « L'erogazione dei contributi verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio, ripartendo l'importo complessivo fra gli aventi diritto proporzionalmente al numero dei giornali collegati, alle ore di trasmissione ed al numero delle reti, e al numero dei giornalisti professionisti dipendenti ».

Vorrei sapere, ascoltate le dichiarazioni del Governo, se gli onorevoli proponenti intendono insistere sui predetti emendamenti.

**BROSIO.** Signor Presidente, ho preso atto con piacere delle dichiarazioni degli onorevoli rappresentanti del Governo e della loro volontà di giungere ad una successiva modificazione delle presenti norme; non posso però, e con estremo rincrescimento, aderire alla sua richiesta — non so bene se implicita o esplicita — di ritiro degli emendamenti.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* Il Presidente ha il dovere di rivolgere tale richiesta.

**BROSIO.** Lo comprendo benissimo e, ripeto, mi rincresce di non potervi aderire. Non rinnovo la mia illustrazione degli emendamenti, naturalmente, ma devo avanzare solo due osservazioni per motivare la nostra posizione. In primo luogo, per quanto riguarda la condizione, di cui ha parlato il collega De Matteis, necessaria per ottenere i contributi, devo dire che ho apprezzato la sincerità ed il candore del collega, ma non credo di essere perfettamente convinto: egli è, infatti, troppo esperto ed intelligente per non rendersi conto della gravità del principio da lui affermato e del fatto che, stabilendo che le provvidenze del Governo devono intendersi elargibili solo a favore di chi risponda a certi requisiti, sanzioneremmo il corporativismo più retrivo ed immobilista. Quindi su questo terreno non possiamo intenderci.

In secondo luogo, che cosa chiediamo con la seconda parte dell'emendamento al terzo comma? Di tornare — sia pur con l'aggiunta

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

del riferimento alle cinque Regioni, per compiacere la Camera dei deputati che ha apportato la modifica — al testo governativo; cosa che noi saremmo disposti a fare anche per la distribuzione dei contributi, che costituisce l'oggetto del nostro emendamento al quarto comma. È verissimo, cioè, che io ho fatte mie delle considerazioni che sono anche della Confindustria (a volte mi capita, come capita ai colleghi di parte comunista di fare proprie quelle della CGIL); ma non è che io adotti qui la tesi della Confindustria medesima, nel senso che l'emendamento debba servire semplicemente e necessariamente ad aggiungere un quinto privilegiato ai quattro precedenti. Questa non è affatto l'intenzione di noi liberali.

Quindi in sostanza, quando verrà presentata dal Governo la nuova normativa, la guarderemo con animo aperto e troveremo il modo di consentire l'estensione delle provvidenze in questione ad agenzie altrettanto serie; e per questo è previsto il controllo della Commissione di cui all'articolo 7. Ma se si tratterà di agenzie anche meno potenti, meno finanziariamente potenti, di quelle attualmente favorite, noi considereremo ciò con molta simpatia.

Per intanto però, trattandosi di avvenimenti del futuro, ci si consenta almeno un blando scetticismo, in una situazione politica così fluida quale quella in cui ci troviamo attualmente e che prevediamo anche per l'avvenire.

Non vediamo, d'altronde, quali difficoltà potrebbero esistere per l'altro ramo del Parlamento a riunirsi rapidamente e ad approvare un nostro emendamento, il quale rappresentasse solo un ritorno a quanto previsto originariamente dall'articolo, con la stessa rapidità con la quale sono state da noi approvate le norme sull'ordine pubblico e che oggi parimenti stiamo adottando nel discutere quest'importante disegno di legge. Ad ogni modo, come dicevo, salvo considerare con favore quanto ci potrà essere offerto domani, siamo spiacenti di non poter ritirare i nostri emendamenti, i quali mirano ad ottenere ciò che si può ottenere oggi.

**SALIZZONI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri. Debbo dichiararmi contrario agli emendamenti nello spirito delle nostre precedenti dichiarazioni, anche perchè riteniamo che il provvedimento possa essere meglio valutato dopo un certo lasso di tempo di applicazione, considerate le molte esigenze esistenti.

**PRESIDENTE**, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dai senatori Brosio e Arena.

*(Non è approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, proposto dagli stessi senatori.

*(Non è approvato).*

**BROSIO**. Desidero dichiarare che ci asterremo dalla votazione sull'articolo 1 e sul disegno di legge nel suo complesso.

**PRESIDENTE**, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

*(È approvato).*

## Art. 2.

È autorizzata la concessione in favore dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dal comma precedente deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acqui-

sita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente articolo 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.

(È approvato).

### Art. 3.

Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui alla voce 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del tre per cento.

Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori nonchè le cessioni ai medesimi e le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(È approvato).

### Art. 4.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1 — che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1976 — per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle at-

trezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa.

I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del *plafond* complessivo di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale.

Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è concesso un contributo sugli interessi che sarà determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

Il tasso di cui sopra sarà ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

(È approvato).

## Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificato, al fine suindicato, come segue:

la presidenza è attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere a), c), e), f) fanno parte del comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

si applica il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sostituite le parole « Ministro » o « Ministero dell'industria e del commercio » con le parole rispettivamente di « Presidente » o « Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscriverne ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25 per

cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

(È approvato).

## Art. 6.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente articolo 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di imprese editoriali o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonchè a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60 per cento, elevabile all'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passività assunte per finalità aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.

Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

(È approvato).

## Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per i beni culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:

a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

b) formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.

(È approvato).

#### Art. 8.

È istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel registro devono essere riportati:

a) la denominazione e la sede della testata giornalistica;

b) la data dell'iscrizione nel registro;

c) la proprietà della testata e nel caso di appartenenza a società: struttura, atto di costituzione, norme regolamentari e composizione degli organi dell'impresa editoriale proprietaria;

d) i bilanci delle testate redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7 e tenuto conto dei criteri direttivi proposti dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo stampa.

Sul registro devono essere annotati i trasferimenti di proprietà delle testate e delle imprese editoriali.

Le variazioni relative alla lettera c) devono essere comunicate ai fini della registrazione entro il termine di quindici giorni.

A partire dal 1° gennaio 1976, la concessione dei benefici disposti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione nel registro nazionale di cui al primo comma del presente articolo e alla pubblicazione sul giornale del bilancio di cui alla lettera d) del presente articolo, riguardante l'anno precedente. Dalla stessa data l'inosservanza delle indi-

cazioni stabilite alla lettera d) del precedente comma del presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici.

(È approvato).

#### Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 6.500 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 3.100 milioni e lire 13.000 milioni, rispettivamente, con riduzione del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali verranno emanate le norme di attuazione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

Con le norme di cui al precedente comma verrà determinato il formato della pagina tipo da assumere a base di calcolo per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che il senatore Pastorino ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato,

nell'esprimere voto favorevole al disegno di legge n. 2120, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente "Provvidenze per l'editoria»,

1<sup>o</sup> COMMISSIONE43<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (27 maggio 1975)

impegna il Governo a predisporre e presentare al Parlamento entro sei mesi un apposito disegno di legge integrativo che valga in particolare a disciplinare i contributi alle agenzie di stampa, in modo da garantire la massima pluralità e democraticità dell'informazione.

B R O S I O . Dichiaro di astenermi su quest'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Anche il senatore Vernaschi ha presentato un ordine del giorno, del seguente tenore:

La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2120, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente « Provvidenze per l'editoria »;

rilevato come, nonostante gli incentivi ora assicurati anche a favore dei periodici stampati in macchina piana, permanga ancora la manifesta loro discriminazione rispetto ai rotocalchi (come rilevato dall'Ente nazionale cellulosa e carta con deliberazione del 15 marzo 1975 e come ripetutamente denunciato dall'Unione stampa periodica italiana),

invita il Governo affinché con provvedimenti che verranno successivamente adottati

onde garantire il pluralismo dell'informazione venga eliminata ogni differenziazione di trattamento, per quanto concerne gli incentivi dello Stato e degli enti pubblici, tra stampa quotidiana e stampa periodica e, soprattutto, nell'ambito della stessa stampa periodica; affinché, inoltre, del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 dell'odierno provvedimento ai fini della concessione dei mutui a favore delle imprese editrici o stampatrici vengano chiamati a far parte, tra gli esperti, anche i rappresentanti dell'Unione stampa periodica italiana, che associa oltre tremila testate e rappresenta, quindi, numericamente la stragrande maggioranza dei periodici italiani.

B R O S I O . Dichiaro che mi asterrò dal votare anche quest'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO